

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI LUCCA E LA CONCESSIONARIA LUCAR, PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 1 VEICOLO IBRIDO TOYOTA CRH

fra

la Concessionaria LUCAR TM s.p.a., con sede in Via di Vorno 1 – 55012 Guamo (LU), P.I. 02296520469, rappresentato dal Sig. Giorgio Serafini, nato a _____ il _____, in qualità di Legale Rappresentante, d'ora in avanti “CONCESSIONARIA” o parte comodante,

e

il Comune di Lucca, con sede in Lucca, Palazzo Orsetti - Via Santa Giustina, 6, codice fiscale 00378210462, rappresentato dal Dr. Graziano Angeli, nato a _____ il _____, in qualità di Dirigente del Servizio di Staff B - U.O. B.1 *Centrale Unica di Committenza (CUC) – Provveditorato, Economato e Contratti* del Comune di Lucca, d'ora in avanti “COMUNE” o parte comodataria,

PREMESSO CHE

con D.D. n. _____ del _____, del Servizio di Staff B - U.O. B.1 *Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti* - Servizio di Provveditorato è stato disposto di concedere in comodato d'uso gratuito all'Opera delle Mura di Lucca, un veicolo **Toyota ibrido (modello CH-R seguirà immatricolazione)**.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO - La parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato d'uso gratuito per la durata di anni 1 (uno) alla parte comodataria, che accetta, il veicolo di seguito indicato:

MODELLO	MARCA	TARGA	DATA IMMATRICOLAZIONE
TOYOTA	CHR	*****	*****

affinchè se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

ART. 2 – ONERI A CARICO DELLA PARTE COMODATARIA (COMUNE).

Rabbocco olio e liquidi nonché riparazione piccole forature se effettuate, in caso di urgenza, fuori dalla sede del Concessionario. Carburante e lavaggi esterni ed interni.

La parte comodataria si impegna a circolare con il veicolo oggetto del presente comodato munito di apposito adesivo recante la scritta “Comune/Città di Lucca” nonché di adesivi applicati dalla Concessionaria inerenti il proprio marchio e prodotto (sponsorizzazione).

La parte comodataria si impegna agli adempimenti relativi all'art. 94, comma 4bis, del Codice della strada che stabilisce, tra l'altro, che “...gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo

superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione debbano essere dichiarati agli Uffici della Motorizzazione Civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione....” ed alla relativa spesa;

La parte comodataria non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo i veicoli in oggetto.

ART. 3 – ONERI A CARICO DELLA PARTE COMODANTE (CONCESSIONARIA)

Si intendono a carico della parte comodante tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie, eccezion fatta per quanto previsto all'articolo 2.

Nel caso sia necessario effettuare un tagliando questo sarà interamente a carico della Concessionaria e dovrà svolgersi nel luogo indicato dalla stessa. Allo stesso modo la Concessionaria si impegna alla sostituzione di pneumatici in caso di foratura o malfunzionamento nonché al recupero del veicolo in caso di avaria, senza costi per il Comune.

La parte comodante si impegna anche ad applicare gli adesivi inerenti la sponsorizzazione e, una volta cessato il contratto di comodato, a rimuoverli.

Gli obblighi relativi ai contratti di assicurazione RCA, comprese le coperture kasko, incendio furto ed atti vandalici, e al pagamento della tassa di circolazione (bollo auto) sono interamente a carico del comodante.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI VEICOLI

Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di anni uno (1) con chilomtraggio illimitato. Il veicolo concesso in comodato d'uso gratuito dovrà essere restituito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della parte comodante alla parte comodataria, che potrà avvenire in qualsiasi momento, a mezzo PEC. Al momento della restituzione il veicolo dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione fatto salvo il normale deperimento d'uso; la parte comodataria potrà essere chiamata a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia ad essa imputabile per colpa o dolo.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

Il comodatario si impegna a mantenere indenne il comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del Codice della Strada.

ART.6 – NORME DI RIFERIMENTO – Il presente contratto si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

ART.7 – REGISTRAZIONE E SPESE RELATIVE

Il presente Contratto è soggetto alla registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 – Parte II – del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Sono a carico della parte comodataria le eventuali ulteriori spese inerenti il presente atto e quelle ad esso

conseguenti ed accessorie.

Per il COMUNE DI LUCCA

Dr. Graziano Angeli (Dirigente del Servizio di Staff B - U.O. B.1 *Centrale Unica di Committenza (CUC)*,
Provveditorato, Economato e Contratti)

Per la CONCESSIONARIA

Sig. Giorgio Serafini (Legale Rappresentante della Concessionaria Lucar TM s.p.a.)